Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14237 56/11/2015 del 15 GIU. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento famiglia e politiche sociali PALERMO

rif. nota 16416 del 12 maggio 2015

OGGETTO: Avviso pubblico "Giovani protagonisti di sé e del territorio". Linea di intervento n. 3 "Giovani e legalità". Richiesta di accesso. Quesiti.

1. Con la nota suindicata, pervenuta il 18 maggio scorso, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di accogliere o meno la richiesta di accesso avanzata da un soggetto che ha partecipato all'Avviso pubblico in oggetto indicato, Linea di intervento n. 3 "Giovani e legalità", che chiede di prendere visione di tutti i progetti utilmente collocati in graduatoria prima di quello da lui presentato e, quindi, con un punteggio superiore al suo.

Chiede, altresì, di conoscere se la richiesta di accesso debba essere specificamente e dettagliatamente motivata.

Al riguardo codesto Dipartimento non esprime alcun avviso né allega alcunché.



via Caltanissetta 2le - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Resp. del proced.: Avv.Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa. brancato @.regione.sicilia.it

HM HODS 2. Sui quesiti posti si osserva quanto segue.

La legge 11 febbraio 2005 n. 15, innovando profondamente la legge generale sul

procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241), ha dettato una disciplina più

organica e completa in tema di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, l'art. 22 della citata legge n.241/1990, come novellato dalla legge n.

15/2005, alla lett. a) del comma 1, definisce il diritto di accesso come il diritto degli

interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.

Tale diritto, ai sensi della successiva <u>lett. b</u>), compete a tutti i soggetti privati, compresi

quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e

attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.

Il fondamento giuridico del diritto di accesso va individuato nel principio di

trasparenza dell'attività amministrativa e, più a monte, negli artt. 97 e 98 della

Costituzione, ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici.

Allo stesso va, pertanto, garantita piena tutela, né, al fine di limitarne l'esercizio,

possono essere invocate difficoltà amministrative che la legge non prevede espressamente

come limiti all'esercizio del diritto.

Il diritto di accesso trova piena tutela anche con riferimento agli atti relativi alle

procedure concorsuali o paraconcorsuali ovvero a quelli relativi alla erogazione di

finanziamenti pubblici.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che colui che

partecipa alla procedura: " è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore

di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa. brancato @.regione.sicilia.

1

posizione giuridicamente rilevante. La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità.

Rispetto a tali documenti deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti" (T.A.R. Lazio, sez. III, 10 settembre 2013, n. 8199; in senso conforme: T.A.R. Campania, sez. II, 24 giugno 2013, n. 1408; T.A.R. Lazio, sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450; Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 1997, n. 260)".

In particolare, con riguardo alle procedure comparative di erogazione di finanziamenti pubblici, la giurisprudenza ha specificato che: "la sottoposizione consapevole ad una comparazione con altri concorrenti non ammette la sussistenza di un interesse tutelato alla riservatezza della propria opera dell'ingegno, a fronte della richiesta di accesso agli atti formulata da un concorrente escluso" (T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 483; in senso conforme:Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1328).

Si rammenta, inoltre, che lo stesso legislatore all'art.13 del D.Lgs. n.163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici, ha previsto espressamente la possibilità di esercitare il diritto di accesso anche in relazione agli atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, riconoscendo così al diritto in parola il più ampio campo di applicazione.

Ciò posto, lo Scrivente ritiene che la richiesta avanzata da un soggetto che ha partecipato all'Avviso pubblico "Giovani protagonisti di sé e del territorio", Linea di intervento n. 3 "Giovani e legalità", di prendere visione di tutti i progetti utilmente collocati in graduatoria prima di quello da lui stesso presentato, possa essere accolta.

DB-

Va da sé che la relativa richiesta debba essere motivata in quanto l'art. 25, comma 2, della legge n.241/1990, impone al soggetto richiedente l'accesso a determinati atti di precisare le ragioni che giustificano, a protezione dei suoi interessi, il sacrificio della riservatezza di situazioni, anche sensibili, proprie di altri soggetti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV., 13 gennaio 2010, n.54).

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Rosa Brancato – visto Avv. Maria Mattarella)

Saucato

M. harranella

L'AVVOCATO GE

(Cons. Rongeo Palma)